

**FONDAZIONE CASA RELIGIOSA “ BUGNANO SARDI”**  
Residenza socio-assistenziale per anziani  
14010 ANTIGNANO (AT)

---

# **STATUTO ORGANICO**

## **ART. 1 – ORIGINE**

La Fondazione Casa Religiosa “Bugnano Sardi”, con sede in Antignano (AT), è sorta per iniziativa della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano in attuazione della volontà e munificenza della defunta signora Sardi Maria Filomena vedova Bugnano, e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 01.02.1977 venne riconosciuta come Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza.

Il presente Statuto nasce dall'esigenza di precisare meglio, in linea con le nuove disposizioni normative in campo socio-assistenziale, l'attività ed il modello organizzativo dell'Ente.

## **ART. 2 – STATUS GIURIDICO E SEDE**

Con l'approvazione del presente Statuto, l'Ente assume la personalità giuridica di diritto privato, ed è soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 12 e segg. del C.C. e del presente Statuto.

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà della fondatrice, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l'Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

La Fondazione Casa Religiosa “Bugnano Sardi” non ha fini di lucro e quindi sussiste:

- il divieto di distribuzione, anche indiretta, a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori / collaboratori, durante la vita dell'ente, di utili / avanzi di gestione; fondi; riserve; capitale. Fanno eccezione al suddetto divieto le distribuzioni e/o destinazioni imposte per legge ovvero quelle effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- l'obbligo di reinvestire gli utili gli avanzi di gestione esclusivamente ai fini dello sviluppo delle attività atte a perseguire lo scopo istituzionale di solidarietà sociale;
- l'obbligo, in caso di scioglimento dell'ente, di devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La sede dell'Ente è fissata nel Comune di Antignano, e potrà variare la propria sede senza dover modificare il presente Statuto, rimanendo nel Comune di Antignano. Nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, la Fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

## **ART. 3 – FINALITA'**

La Fondazione Casa Religiosa “Bugnano Sardi” persegue finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, in conformità alla tradizione dell'Ente.

L'Ente attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare

da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati.

L'Ente può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- c) valorizzare l'opera e la formazione del volontariato;
- d) promuovere mediante convegni, conferenze, momenti di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- e) promuovere la formazione e l'aggiornamento di quanti operano in ambito socio-assistenziale e sanitario sul territorio in cui opera;
- f) promuovere azioni volte a favorire il sostegno alla famiglia, prima comunità di persone, mediante servizi integrati, domiciliari e/o territoriali.

L'Ente potrà, inoltre, in ossequio alle disposizioni fondative:

- promuovere ed eventualmente gestire in collaborazione anche con la rete dei servizi locali o con altri soggetti non commerciali, attività educative, culturali e di sostegno in favore della famiglia, dell'adolescenza, della gioventù, tenendo conto delle emergenze sociali proprie d'ogni epoca storica;
- promuovere e/o gestire servizi e/o attività sussidiarie o di supporto all'attività scolastica quali: servizio di preparazione e somministrazione pasti per le scuole operanti sul territorio;
- promuovere e/o gestire servizio di custodia pre e post orario scolastico;
- promuovere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, attività legate all'infanzia ed alla gioventù, comprese iniziative socio-culturali e ricreative di vario genere;
- promuovere e/o gestire, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, progetti aggregativi ed educativi dedicati ai minori.

L'Ente non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali e nelle scelte di particolare rilevanza, l'Ente, in coerenza con lo spirito originario espresso nelle tavole fondative, persegue il massimo coinvolgimento della Parrocchia di Antignano, della comunità e delle Istituzioni locali.

Il Parroco di Antignano, od altri sacerdoti, hanno libero accesso alla struttura gestita dalla Fondazione per lo svolgimento del ministero pastorale e culturale.

#### **ART. 4 – ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE**

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dall'Ente avviene secondo le procedure definite dall'Ente stesso mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico.

L'Ente richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dallo stesso una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti dei servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate, l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

## **ART. 5 – IL PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa nonché dalle attività e passività ricomprese nell'articolo 2424 del codice civile.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

1. acquisti, eredità, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di "incremento del patrimonio";
2. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
3. contributi ed ogni altra entrata a destinazione vincolata.

L'Ente deve provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta salva la possibilità di una sua trasformazione, nel rispetto, tuttavia, della salvaguardia dello scopo di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Le deliberazioni concernenti la dismissione di beni immobili, direttamente destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali. Dette deliberazioni devono essere adottate con maggioranza qualificata equivalente ad un numero di voti non inferiore alla metà del numero totale degli aventi diritto, quindi pari almeno a tre.

## **ART. 6 – I MEZZI**

La Fondazione Casa Religiosa "Bugnano Sardi" trae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua attività istituzionale:

- a) dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare od immobiliare;
- b) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) da rette, tariffe e contribuzioni versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività erogati dall'Ente;
- d) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, non destinati ad incrementare il patrimonio.

## **ART. 7 – GLI ORGANI**

Sono organi della Fondazione Casa Religiosa "Bugnano Sardi":

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente.

## **ART. 8 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Ente è governato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente:

- n. 2 nominati dal Comune di Antignano;

- n. 2 nominati dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Stefano di Antignano;
- il Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Stefano di Antignano, o suo delegato, è Membro nato.

Le nomine dei Consiglieri devono pervenire al Presidente in carica della Fondazione entro venti giorni dalla data di decadenza statutaria del Consiglio di amministrazione il quale, comunque, resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio e limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Possono essere nominati amministratori persone che non si trovino in condizioni di incompatibilità secondo le norme vigenti.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente ed il Vicepresidente con funzioni vicarie.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, e in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Segretario amministrativo della Fondazione, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni di uno dei consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio medesimo sono dichiarati decaduti.

Le dimissioni e/o la decadenza della maggioranza dei componenti l'Organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

La decadenza è comunicata a tutti i soggetti titolari della competenza alla nomina affinché prendano atto della decadenza e provvedano di conseguenza.

## **ART. 9 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine ai seguenti atti fondamentali:

- a) il bilancio economico di esercizio;
- b) la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto;
- c) la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione ordinariamente ed in via continuativa.

Sono inoltre di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:

1. la determinazione dell'indirizzo amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Segretario amministrativo e del Direttore;
2. l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Ente e dei regolamenti;
3. le determinazioni per l'esecuzione di opere, attività e servizi che fuoriescano dall'ordinaria amministrazione delle attività della Fondazione;
4. l'assunzione di mutui ed affidamenti bancari;
5. l'apposizione di vincoli, limitazioni o ipoteche patrimoniali;
6. la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari;
7. la modifica del presente Statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti;
8. l'accettazione di donazioni e lasciti e le alienazioni ed acquisizioni immobiliari;
9. la nomina del Segretario amministrativo e del Direttore della Fondazione, secondo le disposizioni da stabilirsi in apposito Regolamento;
10. la richiesta di estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione.

Le decisioni concernenti la modifica dello Statuto e l'estinzione e devoluzione del patrimonio dell'Ente devono essere adottate con una maggioranza qualificata equivalente ad un numero di voti non inferiore alla metà del numero totale degli aventi diritto, quindi pari almeno a tre.

Le decisioni concernenti la dismissione di beni immobili direttamente destinati allo svolgimento delle attività istituzionali devono essere assunte secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 5, ultimo capoverso, del presente Statuto.

## **ART. 10 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, negli uffici della Fondazione od in altro luogo indicato nella convocazione. Le sedute non sono pubbliche.

Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso deve essere riunito in seduta ordinaria entro il 30 aprile, e comunque ed in ogni caso - motivandone il differimento - non oltre il 30 giugno, di ogni anno, per l'approvazione del bilancio economico dell'esercizio dell'anno precedente.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta sia necessario discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno tre consiglieri.

Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche mediante posta elettronica o a mezzo telefax, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore e la convocazione può essere svolta anche in via telefonica.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le decisioni indicate all'ultimo e penultimo capoverso dei precedenti artt. 5 e 9 che prescrivono maggioranze specifiche. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi

lo sostituisce.

I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

Quando si tratti di argomenti concernenti persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni sono assunte a voto segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.

Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

Ciascun Consigliere può far verbalizzare il proprio voto ed i motivi che l'hanno orientato.

#### **ART. 11 - VERBALIZZAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario amministrativo o dal Direttore ed in loro assenza da un componente il Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente ed il Vice Presidente.

I verbali delle sedute sono raccolti in apposito fascicolo delle adunanze e vengono classificati con numerazione progressiva annuale.

I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, su decisione degli Amministratori intervenuti alla seduta, possono essere pubblicati, anche per estratto, in apposito spazio all'interno dei locali della sede della Fondazione.

#### **ART. 12 – RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI**

I membri del Consiglio di amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto. Una volta in carica essi rispondono esclusivamente nei confronti della Fondazione, essendo comunque esclusa ogni tipo di rappresentanza dei Soggetti che li hanno nominati.

Sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo della Fondazione.

#### **ART. 13 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta inoltre al Presidente:

- a. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b. vigilare sull'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di amministrazione e, in genere, sull'andamento delle attività della Fondazione;
- c. sottoscrivere i contratti di lavoro o forme di rapporto di lavoro autonomo;
- d. adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;
- e. comunicare, tre mesi prima della naturale scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, ai soggetti preposti alla nomina dei membri la data di scadenza degli stessi per l'avvio delle procedure di nomina di cui all'art. 8 del presente

Statuto.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice-Presidente, in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

#### **ART. 14 – ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE**

Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento recante le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione entro 6 mesi dell'approvazione dello Statuto.

#### **ART. 15 - CONTROLLO INTERNO**

La Fondazione, entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, adotterà un modello di organizzazione, gestione e controllo per prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* e conseguentemente costituirà, come previsto dalla norma e dal modello un "Organismo di Vigilanza" con poteri e compiti come definiti nel modello stesso.

#### **ART. 16 – CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La contabilità economica sarà gestita ad anno solare. La chiusura di fine esercizio sarà composta dal Bilancio Consuntivo e Nota integrativa.

Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e comunque ed in ogni caso - motivandone il differimento - non oltre il 30 giugno.

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità scelti dal Consiglio di amministrazione ed è regolato da apposito contratto.

#### **ART. 17 – NORME FINALI E TRANSITORIE**

Qualora il Consiglio di amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori, nomina che dovrà essere comunicata al Presidente del Tribunale territorialmente competente, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'autorità regionale, ai sensi dell'art. 27 del C.C..

I beni che resteranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti di utilità sociale senza scopo di lucro, preferibilmente operanti in Antignano, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del libro primo, titolo secondo, del codice civile.

Il presente statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'autorità regionale competente ed entro 120 giorni si provvederà al rinnovo del Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni di cui all'art. 8.

= \* = \* = \* = \* =